

Tradizione giurisprudenziale manoscritta dei *Digesta* e *tabulae ceratae* da Londinium: TLond. 55 e 57

Fara Nasti

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia

Abstract The comparison between the texts of the Roman jurists (which we know in a fragmentary way thanks to Justinian's *Digesta*) and the records of specific cases helps us to better understand some aspects of the formation of Roman law. In these pages, I discuss two *tabulae ceratae* found at Londinium and edited by Tomlin in 2016. Concerning TLond. 55 – already studied by Camodeca and Nasti in 2017 – a better comparison is offered between its formula of *stipulatio*, which appears in the text (*curari... dari*), and the one included in two passages by the Roman jurist Labeo (D. 12.1.42.1; D. 45.1.67.1). With regards to TLond. 57, I provide here a first tentative interpretation. The document seems to be related to the trial and to the procedural representation.

Keywords Digesta. Roman jurists. Writing tablets from London. Acknowledgement of debt. Procedural representation.

Sommario 1 Tradizione giurisprudenziale manoscritta e *tabulae ceratae*. – 2 TLond. 55: ricognizione di debito. – 3 TLond. 57: sostituzione processuale?



1 Tradizione giurisprudenziale manoscritta e *tabulae ceratae*

Siamo di fronte a due *testimonia* di eccezionale importanza: da un lato più di 400 tavolette cerate, rinvenute a Londra, nel cuore della City, nel corso di scavi condotti fra il 2010 e il 2014 e pubblicati nel 2016 ad opera di Roger Tomlin.¹

Dall'altro, la tradizione giurisprudenziale manoscritta, e in specie i *Digesta*, la celebre antologia di opere dei giuristi romani, voluta dall'imperatore Giustiniano e pubblicata nel 533 d.C. come parte del *Corpus iuris*.

Il confronto fra i testi delle opere giurisprudenziali e i documenti della prassi è, dal punto di vista metodologico, di grande utilità. Dovendosi tenere in conto, infatti, il ruolo giocato dai giuristi nella creazione del diritto, ne deriva che la più approfondita conoscenza delle loro opere si traduca nella migliore comprensione del diritto e della sua elaborazione. Noi conosciamo, almeno nelle linee principali, i principi che guidarono i commissari di Giustiniano nell'allestimento del *Corpus iuris* e, per quel che qui più interessa, dei *Digesta*, e possiamo dunque almeno in parte comprendere secondo quali criteri essi effettuarono la drastica selezione degli scritti dei giuristi con la quale dobbiamo fare i conti - una selezione che, come è noto, ha sfidato i secoli e che è alla base del diritto occidentale. In questo panorama, dunque, le nuove testimonianze di documenti della prassi, di *leges* o, in pochi casi fortunati, di parti di opere giurisprudenziali, se da un lato ci impongono maggiore consapevolezza della gravità delle perdite conseguenti all'attività dei commissari di Giustiniano, dall'altro contribuiscono in maniera significativa alla migliore conoscenza del processo di formazione del diritto.

È quanto si verifica, senza dubbio, nel caso delle due tavolette cerate che vengono qui discusse. La prima (TLond. 55) restituisce una ricognizione di debito, cioè una dichiarazione mediante la quale il debitore riconosce il proprio debito nei confronti del creditore. Il formulario che essa riporta, tuttavia, differisce in alcuni punti rispetto a quanto finora documentato, e consente di sostenere che la clausola stipulatoria con la quale il debitore si era impegnato a restituire il denaro, doveva essere un po' diversa da quella comunemente testimoniata. Assume, dunque, grande importanza la possibilità di confrontare questo formulario con quanto riportato in un paio di passi dei *Digesta*, la cui genuinità era stata in parte messa in discussione alla fine dell'800. Lo studio dei termini adoperati nella *tabula* londinese e la riflessione su quanto discusso dai giuristi (Labeone, Celso e Ulpiano) risultano dunque indispensabili sia per confermare la cor-

¹ Tomlin 2016, 1-309.



Figura 1 TLond. 55 (foto MOLA)

retta trasmissione dei passi giurisprudenziali, sia per conoscere meglio la struttura e la funzione della particolare clausola con la quale il debitore aveva assunto il suo impegno.

L'altra *tabula* invece (TLond. 57) ci proietta in ambito processuale: nonostante la difficoltà nella decifrazione della scrittura, le espressioni che sembrano scorgersi lasciano pensare ad un caso di sostituzione processuale e alla prestazione di una stipulazione pretoria (una *cautio rem ratam dominum habiturum*), una promessa, cioè, imposta dal pretore, indispensabile per garantire il corretto ed efficace operare del rappresentante processuale in giudizio. Non si può affatto escludere, peraltro, che la *tabula* offra testimonianza di una *translatio iudicii*, un istituto del quale pochissimo è stato trasmesso nell'opera di Giustiniano o in altre antologie tardoantiche.

Per la descrizione diplomatica e la lettura di questi testi ci si deve basare sull'edizione di Tomlin alla quale facevo prima riferimento, che, comunque, sollecita ulteriori studi soprattutto sulle tavolette che contengono documenti negoziali. È stato inoltre possibile procedere ad una verifica della lettura grazie ad alcune foto pervenute dal museo MOLA (Museum of London Archaeology).

Esso contiene, come si diceva, una ricognizione di debito, cioè il riconoscimento, da parte del debitore – che è in questo caso Atticus (ricordato a lin. 7 e 11) – del debito nei confronti del creditore (Ingenus): Atticus riconosce il debito della somma di denaro che possedeva e che aveva ricevuto prima di quel giorno (*accepisse ante hanc diem*).

I documenti della prassi campana, e, in particolare, dell'archivio dei Sulpicii, ci portano a conoscenza di più di una ricognizione di debito: si pensi, ad esempio, a TPSulp. 66-69 (Camodeca 1999, 161 ss.) ai quali può aggiungersi anche quella rinvenuta fra i documenti ercolanesi, riedita di recente da Camodeca.⁴

Questi documenti consentono un confronto con il testo londinese appena riportato e con almeno un altro di origine provinciale, del 162 d.C., proveniente dalla Dacia, edito in *FIRA III*, 122 (ma si veda anche *FIRA III*, 123).

Il confronto è di certo significativo, e fa riflettere sulle differenze che sembrano emergere fra la prassi romana, testimoniata dai reperti campani, e quella provinciale. Non va dimenticato, ad ogni modo, il dato cronologico: le *tabulae* puteolane appena ricordate si datano rispettivamente al 29 d.C. e poi al 38, al 39 e al 51. Quella di Ercolano al 67. Dunque, il documento di Londra è posteriore ai documenti campani, ma anteriore alla *tabula* dacica, come si è detto del 162 d.C.

La forma del *chirographum*, cioè quella di un documento scritto di pugno del debitore, caratterizza queste ricognizioni di debito (Camodeca 1999, 161), insieme con l'espressione *scripsi me debere* con l'indicazione della somma dovuta e del nome del creditore. Non così risulta dal documento londinese ora in esame o da quello dacico ricordato poc'anzi, nei quali la redazione è invece in forma oggettiva, di *testatio*.

Vale la pena di osservare, poi, che in quasi tutti i documenti campani appena menzionati (TPSulp. 66-68) viene esplicitamente ricordato il negozio stipulato dal quale scaturiva il debito, il che sembra potersi ricavare anche dal documento londinese qui in discussione, a giudicare dal verbo *accepisse* (lin. 10), che lascia pensare che il denaro, con ogni probabilità, era stato dato al promittente a mutuo (Camodeca, Nasti 2017, 145).

Si individua inoltre, nella *tabula* di Londinium, grazie alle espressioni *fide rogavit... fide promisit*, una *fidepromissio*, cioè un contratto verbale che poteva essere adoperato anche dai *peregrini*, con il quale il debitore si era impegnato a restituire a richiesta del creditore (*qua die petierit*) il denaro e gli interessi (*sortem et usuras*) fino a quel momento maturati. Per una qualche ragione, probabilmente

⁴ Camodeca 2016, 210 ss., TH², 42. Resta incerta invece la natura di TH² 44, che potrebbe essere tanto un'*apocha*, cioè una quietanza (*scripsi me accepisse*), quanto una ricognizione di debito (*scripsi me debere*).

per semplificare la prova del credito, il creditore aveva poi chiesto al debitore una ricognizione di quanto dovuto.

Notevole, infine, che nella tavoletta londinese, così come in quella dacica (*FIRA* III 122), si menzionino le *usurae*, cioè gli interessi che, invece, non vengono mai ricordati negli atti campani.⁵

Quel che ora in particolare interessa è la presenza del verbo *curari* a linea 3, che non ricorre in altri documenti della prassi finora noti, laddove invece solitamente il verbo adoperato nelle attestazioni di ricognizione di debito è *dare*; troviamo cioè, solitamente, l'espressione *denarios... quas debuerit probos recte dari* (Camodeca, Nasti 2017, 145).

L'uso del verbo *curare* non è casuale; come si vedrà, esso consente di comprendere meglio il tipo di clausola stipulatoria con la quale Attico si era impegnato. Si tratta di un formulario fino a questo momento solo indirettamente documentato da un paio di passi dei *Digesta* richiamati poco oltre, la cui autenticità, alla fine dell'800 - nel pieno della corrente dell'interpolazionismo - era stata in parte posta in discussione.⁶

Conviene, ad ogni modo, partire dal fatto che il verbo *curo*, se riferito al denaro, ha anche il significato di '(far) pagare una somma, procurarsi del denaro'. In questa accezione lo ritroviamo, ad esempio, in Cicerone, in una lettera del 50 a.C., scritta a Brindisi e indirizzata a Tirone:

Curio misit ut medico honos haberetur et tibi daret quod opus esset; me cui iussisset curaturum.⁷

Ho raccomandato a Curio di occuparsi dell'onorario del medico e di dare a te qualsiasi somma ti occorra; io mi sarei impegnato a pagare alla persona che indicherà. (qui, come in tutte le seguenti ove non indicato altrimenti, le traduzioni sono dell'Autore)

Ma anche in un testo ancora più interessante, dato il contenuto dell'orazione e la sua cronologia (siamo nell'81 a.C.), e cioè in un passo della *Pro Quinctio*, nella quale Cicerone, nell'illustrare la situazione finanziaria di P. Quinctius, da lui difeso, così come ereditata dal padre, scrive:

⁵ Camodeca, Nasti 2017, 145: cf. *FIRA* III,122: p. II, lin. 4 ss.: «et eorum usuras ex hac die in dies XXX (centesimas) (singulas) dari Iul(io) Alexandro e(ive) a(d) q(uem) e(a) r(es) p(ertinebit)...»

⁶ Si sofferma sulle ipotesi interpolazionistiche Saccoccio 2016, 428 ss.

⁷ Cic. *ad fam.* 16.9.

Cum aeris alieni aliquantum esset relictum, quibus nominibus pecuniam Romae curari oporteret, auctionem in Gallia P. hic Quinctius Narbone se facturum esse proscribit earum rerum quae ipsius erant privata.⁸

Essendo rimasti (scil. nell'eredità) dei debiti, per pagare i quali era necessario disporre di denaro a Roma, Publio Quinzio qui presente in Gallia fece pubblico bando che avrebbe venduto all'asta a Narbona cose sue private.

Curari ricorre anche in Livio, in un parte del racconto in cui si fa riferimento all'ingresso in Macedonia del console Q. Marcio Filippo (186 a.C.):

[...] et ab Epirotis viginti milia modium tritici, decem hordei sumpsisse; ut pro eo frumento pecunia Romae legatis eorum curaretur.⁹

[...] egli (scil. il console Q. Marcio) aveva preso dagli Epiroti 20.000 moggia di frumento e 10 di orzo; si facesse in modo che i loro legati ricevessero a Roma il pagamento per quel frumento.

Dunque, appare chiaro che il significato del verbo che si legge a linea 3 di TLond. 55 è proprio quello stesso che ricorre nei passi appena ricordati: l'impegno che Attico si era assunto con la *fidepromissio* era quello di procurarsi, pagare, far pagare, correttamente e in buona moneta, il denaro (*probos recte curari*) su richiesta di Ingenus.

Per l'interpretazione del documento londinese, dunque, risulta utile, come si vede, la lettura dei passi letterari ben più risalenti che testimoniano un uso tecnico evidentemente consolidato.

Un uso che, come si diceva poco prima, si ritrova in due passi giurisprudenziali, trasmessi dai *Digesta*, nei quali compare la stessa espressione *curari dari* che possiamo ora leggere nella tavoletta londinese. In entrambi i casi, in maniera un po' diversa, viene riportato e discusso un responso che risale al celebre giurista Labeone, attivo alla fine dell'età repubblicana e negli anni iniziali del principato di Augusto.

Più precisamente, il primo passo è tratto dal sesto libro dei *Digesta* di Celso, cos. II 129 d.C., ed è riportato in D. 12.1.42.1; l'altro è invece di Ulpiano, D. 45.1.67.1, dal libro secondo *ad edictum*, nel quale pure viene riportata e discussa la riflessione del giurista repubblicano:

⁸ Cic., *pro Quinctio* 4.15.

⁹ Liv. 44.16.

Labeo ait, cum decem dari curari stipulatus sis, ideo non posse te decem dare oportere intendere, quia etiam reum locupletioem dando promissor liberari possit: quo scilicet significat non esse cogendum eum accipere iudicium, si reum locupletem offerat.¹⁰

Labeone dice che, se ti sei fatto promettere con stipulazione che si procuri che siano dati dieci (oppure: ti sei fatto promettere che siano dati, procurati, dieci), non puoi formulare la pretesa come se quello fosse obbligato a dare dieci, perché il promittente può liberarsi anche indicando come obbligato uno abbastanza facoltoso: ciò naturalmente significa che non può essere costretto ad accettare il giudizio se offra un debitore solvibile. (Schipani 2007, *ad loc.*, salvo alcune modifiche)

Il verbo *intendere*, che sembra alludere alla *intentio* della *formula*, si riferisce dunque al giudizio che sarebbe stato intentato nel caso in cui il debitore non avesse pagato quanto dovuto.¹¹ Si doveva evidentemente ventilare la possibilità di agire in giudizio contro colui che non avesse pagato personalmente il denaro. La risposta del giurista è chiara: se nel formulario della *stipulatio* è indicato (non solo di dare il denaro, ma) di dare o di procurare, far avere il denaro, non puoi poi citare in giudizio il debitore se non ti ha pagato, ma ha fatto in modo di indicare chi avrebbe potuto estinguere il debito (in questo senso *l'etiam* ha notevole significato e chiarisce che il promittente, secondo Labeone, può liberarsi dal vincolo giuridico 'anche' indicando una persona adeguatamente solvibile).

Per quanto riguarda la trasmissione del testo, come si ricordava sopra, esso è stato a suo tempo ritenuto interpolato: in primo luogo, il confronto con il passo che segue D. 45.1.67.1 aveva fatto pensare che le parole di Celso sarebbero state in un certo senso prolisse e potevano essere state frutto di un intervento dei compilatori, e come tali da espungere.¹²

Theodor Mommsen, nella *editio maior* dei *Digesta*, riportava l'espressione così come qui trascritta, ma annotava gli interventi dei correttori della *Littera Florentina*, il manoscritto che ha trasmesso il Digesto: *F¹* espungeva il verbo *dari*, mentre il correttore *F²* avrebbe espunto il verbo *curari*. Purtroppo, la riproduzione fotografica delle Pandette¹³ non mi sembra consenta di rileggere quelle correzioni:

¹⁰ Cels. 6. *dig.*, D. 12.1.42.1.

¹¹ Sull'uso di *intendere* in questo passo cf. la letteratura richiamata da Saccoccio 2016, 428 nota 4.

¹² In questo senso si era espresso Chiazzese 1931, 152 (alla fine di nota 1 che segue da p. 150), come ricorda ora Saccoccio 2016, 428 s.

¹³ A cura di Santalucia, Corbino 1987.

se non erro è infatti appena visibile un piccolo segno, come di una O sopra la parola *curari*. Non vi è dubbio, ad ogni modo, che la trasmissione testuale di questo passo trovi conferma sia in D. 45.1.67.1, sia nei Basilici, sia in uno scolio di Stefano e, come è giustamente ricordato di recente, sia stata poi consolidata dalla successiva tradizione romanistica.¹⁴

Quanto, invece, al passo ulpiano, esso riporta il testo di Labeone in maniera più sintetica rispetto a quello di Celso, benché forse questo passo sembri più vicino alla formulazione che emerge da TLond. 55; Ulpiano, in specie, è meno esplicito (ma comunque chiaro) nel ricordare che il promittente viene liberato ‘anche’ indicando un debitore solvibile:

Eum, qui ‘decem dari sibi curari’ stipulatus sit, non posse decem petere, quoniam possit promissor reum locupletem dando liberari, Labeo ait: idque et Celsus libro sexto digestorum refert.¹⁵

Labeone dice che colui il quale si è fatto promettere ‘di procurare che gli siano dati dieci’ non può chiedere dieci, perché il promittente può venire liberato dando un debitore solvibile; e così anche Celso riferisce nel libro sesto dei *digesta*.

Ciò che in primo luogo interessa in questa sede mettere in luce è che la scoperta e la lettura della *tabula* di *Londinium* con, in particolare, l’espressione *curari... dari* costituisce una ulteriore ed inconfutabile prova della corretta trasmissione testuale del passo del Digesto D. 12.1.42.1 e anche del suo radicamento nella prassi. Anzi, il ritrovamento londinese consente di comprendere bene l’esatta formulazione della clausola nella quale i due verbi, a differenza di quanto si potrebbe trarre dalla lettura dei passi del Digesto, non sono contigui, ma sono invece disgiunti e lasciano più chiaramente intendere che la promessa fatta dal debitore, almeno in questa formulazione, verte sul dare il denaro e sul doverlo procurare (riporto per comodità la traduzione del testo: i 1.000 denari di capitale e le rispettive usure che avrà dovuto procurare correttamente e in buona moneta quando gli saranno richiesti - - / - - - cioè Ingenuo si fa promettere che gli vengano dati, Attico promette di darli a Ingenuo o a colui al quale la cosa spetterà).

Nel corso del tempo, in dottrina, la clausola è stata interpretata in maniera diversa e, per cercare di sciogliere alcuni interrogativi, sa-

¹⁴ Lo ha notato Saccoccio 2016, 428 s., in particolare 430, che si è di recente interessato di questi passi e del significato del formulario della *stipulatio* e che, giustamente, seguendo Mommsen, richiamava a confronto i Basilici (B. 23.1.44.1) e uno scolio di Stefano (Heimb., II, 642 = Schelt. B IV, 1582).

¹⁵ Ulp. 2 *ad ed.*, D. 45.1.67.1.

rebbe certo di grande interesse poter disporre di una lettura il più possibile completa della *tabula* qui discussa.¹⁶

L'aggiunta del verbo *curari* nel formulario della *stipulatio*, infatti, dava luogo ad una formulazione in un certo senso ambigua, che poteva sembrar risolvere l'obbligazione sia in una obbligazione di *dare* sia, alternativamente, in una di *facere*.

Viene da pensare che proprio questa formulazione sia stata all'origine del quesito posto a Labeone, la cui interpretazione risulta essere ampia e di certo più vantaggiosa per il debitore, dal momento che consentiva di liberarsi dalla *obligatio* anche indicando un debitore solvibile.

L'interpretazione di questa clausola, e di altre di analogo senso, continua a porsi nei decenni successivi, come testimonia, a parte il brano di Celso e, in seguito, quello di Ulpiano, anche un passo di Gaio, D. 30.73pr.-1,¹⁷ nel quale si fa riferimento ad una clausola di *facere ut* effettivamente confrontabile con quella *curari dari*;¹⁸ in quel caso, il parere di Gaio non lasciava spazio a dubbi: il promittente (in quel passo un erede) era vincolato all'obbligo di *dare*.¹⁹

Non è questa la sede per soffermarsi sul passo di Gaio, che sembra andare in una direzione diversa, e più rigida, di Labeone; non bisogna dimenticare, tuttavia, che Gaio potrebbe essere stato indotto a quella valutazione anche dal contesto; quel che mi sembra certo è che la questione discussa da Labeone poteva essere passibile di un'interpretazione controversa.

Non solo. Come è stato opportunamente osservato, la collocazione palinogenetica del passo di Celso, nel sesto libro dei suoi *Digesta* e nel

16 Di recente Saccoccio 2016 ricordava, ad esempio, la riflessione di Pernice 1963, 509, ripresa dalla più recente dottrina tedesca, secondo cui il promittente si sarebbe impegnato verso lo stipulante ad adoperarsi affinché un terzo concedesse allo stipulante un mutuo. Di diverso avviso, ora, Saccoccio 2016, secondo cui analogamente a quanto si registra nell'attività del moderno broker, che svolge sia funzioni di intermediazione sia di garanzia, i due passi giurisprudenziali farebbero pensare ad un'operazione di intermediazione creditizia in cui il promittente si adopera per rintracciare sul mercato un possibile mutuatario per conto dello stipulante, al quale promette di assumere personalmente la responsabilità per l'inadempimento del mutuatario stesso, ma solo in subordine alla mancata reperibilità di altro garante adeguatamente solvibile.

17 «Si heres iussus sit facere, ut Lucius centum habeat, cogendus est heres centum dare, quia nemo facere potest, ut ego habeam centum, nisi mihi dederit. 1. Vicis legata perinde licere capere atque civitatibus rescripto imperatoris nostri significatur» (Gai. 3 de leg. ad edictum praet).

18 Sul passo rinvio a Santalucia 1975, 116 s.; Saccoccio 2016, 430 s.

19 Secondo Santalucia 1975, 116 s., la puntualizzazione gaiana aveva lo scopo di porre in luce la differenza fra la clausola *facere ut* e quella *dari curari*, l'ultima delle quali, «nonostante l'uso del verbo *dare*, non obbliga l'erede o il promittente a compiere una *datio*, essendo ad entrambi consentito di liberarsi anche offrendo al creditore un *adpromissor* solvibile». Santalucia, ovviamente, poteva basarsi solo sui passi di Celso e di Ulpiano; ora, però, dopo il ritrovamento londinese, la situazione sembra essere più complessa.

dodicesimo dei *Digesta* di Giustiniano, sembrerebbe lasciar pensare che la *stipulatio* fosse da mettere in connessione con un mutuo: lo lascerebbe pensare la rubrica *Si certum petetur*, nella quale è contenuto il passo, da connettersi con la *condictio*, lo strumento processuale introdotto per le controversie relative ai crediti in somme di denaro o crediti di cose determinate. E però è stato anche obiettato che questa collocazione non deve essere considerata condizionante ai fini dell'interpretazione del passo celsino, dal momento che nel contesto della rubrica *Si certum petetur* venivano trattate tutte le ipotesi relative alla richiesta di un *certum*.²⁰ Non a caso, invece, Ulpiano ne avrebbe trattato nel secondo libro dell'*ad edictum* là dove scriveva del *vadimonium Romam*, facendo una digressione sulle promesse formali assimilabili al *vadimonium*.

Ora, però, il ritrovamento della *tabula* di Londinium sembra deporre a favore della relazione fra *stipulatio* e mutuo: come si è detto, al mutuo lascia pensare il verbo *accepisse* che si legge a linea 10.

Ancora. I passi del Digesto testimoniano che quel formulario, adesso documentato da TLond. 57, doveva di certo esistere al tempo di Labeone che, come si è visto, è quanto meno chiamato ad interpretarlo.

Viene da chiedersi, naturalmente, dove Labeone avesse scritto su questa materia. Lenel, con la consueta prudenza, indica il passo fra quelli di incerta collocazione, al nr. 274 della *Palingenesia*.²¹

Celso, come si è detto, ne aveva trattato nel libro VI dei suoi *Digesta*; Ulpiano, invece, nel libro II dell'*ad edictum*. E proprio il confronto con il passo ulpiano lascia pensare che anche Labeone ne avesse trattato nella stessa opera di commento all'editto (dove Ulpiano potrebbe aver letto il passo). Credo, tuttavia, che non possa escludersi una diversa ipotesi.

Premessa, infatti, la natura dubbia e controversa della clausola discussa originariamente da Labeone, vale la pena di soffermarsi sulla struttura espositiva del responso, che ancora sembra riconoscersi tanto nel passo di Celso (in maniera più chiara), quanto in quello di Ulpiano, e che risulta composta da un periodo ipotetico.

Ora, sia il contenuto dei passi giurisprudenziali, sia anche la struttura argomentativa del responso labeoniano potrebbero lasciar pensare, a mio avviso, che siano stati i *Pithanà* la sede nella quale Labeone potrebbe aver affrontato la questione: un'opera originale, trasmessa fondamentalmente dall'epitome fattane più di due secoli dopo da Paolo.

Come è ben noto, già il titolo dell'opera è significativo degli interessi filosofici del giurista. *Pithanon* è ciò che persuade, *pithanos logos*

²⁰ In questo senso, Saccoccio 2016, 433. Più ampiamente, poi, sulla rubrica *Si certum petetur* si veda Saccoccio 2002.

²¹ Lenel 1889, I, *Labeo*, nr. 274.



Figura 2 TLond. 57 (foto MOLA)

è il discorso persuasivo (Bretone 1982). Non è il caso di addentrarsi in questo argomento che ci allontanerebbe dal tema di indagine. È possibile però quanto meno ricordare che, dagli studi che su quest'opera sono stati compiuti, emerge un'interessante caratteristica che tocca l'elaborazione stessa dello scritto: quasi tutte le massime che compongono l'opera sono costruite secondo il modello argomentativo ed espositivo dell'inferenza: *se... allora*. È stato possibile, più precisamente, effettuare una ripartizione analitica, in gruppi diversi di massime a seconda dei tempi e dei modi verbali adoperati nella protasi e nell'apodosi.²² In buona sostanza: ad una sintetica protasi nella quale viene descritto il caso, fa seguito una breve apodosi con la soluzione del giurista. La lettura di queste massime e dello schema sotteso, lascia ovviamente intuire la presenza di un quesito al quale Labeone dava risposta (Formigoni 1996, 20 ss.)

Altra caratteristica è sembrata essere il tentativo di generalizzare il significato del *responsum* (Formigoni 1996, 22).

²² Lo accennava già Bremer 1898, II.1, 150; lo ha sviluppato Bretone 1982, 147 ss., con Appendice a 168 ss.

Tenendo dunque conto del contenuto della questione trattata da Labeone, della struttura argomentativa del passo, del significato generalizzante che credo possa scorgersi nel responso del giurista, ritengo possibile ricondurre, almeno in via di ipotesi, la riflessione del giurista repubblicano ai suoi *Pithanà*. Il che, peraltro, non esclude che il caso possa essere stato trattato da Labeone anche nell'*ad edictum*. Ciò detto, non credo sia possibile, al momento, procedere oltre, e aggiungere ipotesi ad ipotesi.

3 TLond. 57: sostituzione processuale?

Altrettanto interessante il testo che si legge in TLond. 57 [fig. 2], e che verrà discusso in questa sede in maniera ancora problematica e provvisoria: la difficoltà di decifrazione dei segni di scrittura e la necessità di procedere ad una lettura *de visu* del documento rendono al momento impossibile poter essere certi sia dell'edizione del testo, sia della conseguente interpretazione. Riproduco dunque di seguito l'edizione di Tomlin (Tomlin 2016, 184 s.) con alcune modifiche rese possibili dall'esame di una foto del documento inviata dal Museo MOLA. Le tracce di scrittura sono numerose, ma in alcuni punti particolarmente confuse, il che complica l'interpretazione del testo. Secondo Tomlin,²³ 3 linee sono andate perdute nella parte iniziale del documento; seguono poi le tracce di due linee illeggibili.

Quanto alla cronologia, secondo l'editore la tavola si deve collocare nel periodo 3, fase 1 (tarda), cioè fra l'80 e il 95 d.C.: nell'area di scavo interessata, infatti, il *terminus post quem* è dato dal ritrovamento di 4 monete che risalgono al 77-78 d.C.

La presenza dei fori in basso lascia senz'altro intendere che ci troviamo di fronte alla pagina 2 di un dittico (o di un trittico).

Sono poi interessanti le tracce dell'intacco sulla cornice che fanno pensare alla prassi, documentata anche in Campania dalle *tabulae* dell'archivio dei Sulpicii, volta ad evitare la contraffazione dei documenti e che però nei documenti italici risulta anteriore all'emanazione del senatoconsulto neroniano *adversus falsarios* del 61 d.C.: l'intacco sulla cornice rendeva più difficile sfilare il filo di lino che doveva garantire la sigillatura delle *tabulae* e contribuiva dunque a preservare l'integrità del documento. Ma in realtà ciò che colpisce²⁴ è la mancata applicazione del senatoconsulto stesso.²⁵

²³ Tomlin 2016, 184.

²⁴ Come è stato notato: mi riferisco, ad es., a Bramante 2017, 149 ss.

²⁵ Sul senatoconsulto neroniano e la sua applicazione rinvio a Camodeca 1993, 353 ss.; Camodeca 2016, 11.

TLond. 57

....

 de... [r]erum suar[u]-
 m agendarum persequend-
 5 arumque omnium sponsion-
 em facere iudicio certare
 permis<i>sti *vacat*
 item autem praesens ille
 rem procuracionem r...
 10 [l]ngenuos d... ius

Si tratta, a mio avviso, di un documento che attiene all'ambito processuale; più precisamente, credo che esso dia conto di un caso di sostituzione processuale e testimoni almeno l'avvenuta prestazione di una *cautio rem dominum ratam habiturum*. Ritengo, tuttavia, si debba tenere in considerazione la possibilità che la *tabula* fornisca testimonianza di una *translatio iudicii*.

Conviene partire dall'espressione *sponsionem facere iudicio certare* che trova spiegazione nel significato tecnico di 'far promessa / dar garanzia per agire in giudizio'.²⁶ Il riferimento al prestare una promessa solenne (*facere sponsionem*) può alludere, in maniera diversa, sia alla stipulazione di garanzia nel contesto dell'*agere per sponsionem*, sia anche, nell'ambito del processo formulare, ad una promessa solenne richiesta dal pretore (*stipulationes praetoriae / cautiones*).

Abbiamo alcuni esempi sia dell'uso, più frequente, di *iudicio certare*, sia dell'espressione più completa (*sponsionem facere... iudicio certare*). E non stupisce il fatto che le attestazioni provengano quasi esclusivamente dalle fonti letterarie di natura non tecnica o da quelle epigrafiche: fra gli altri motivi di selezione dei passi giurisprudenziali, il venir meno del processo formulare (dopo quello per azioni di legge) dovette determinare, in fase di elaborazione del Digesto, l'espunzione di molti testi attinenti a quella procedura, ormai non più in uso, a vantaggio dei riferimenti riconducibili alla più recente procedura della *cognitio extra ordinem*.

La più generica espressione *iudicio certare*, benché non ponga problemi interpretativi, nel Digesto risulta avere un'unica attestazione, in un passo del *de officio consulis* di Ulpiano, nel quale il giurista, più precisamente, si riferisce a *praeiudicio certare* (D. 25.3.5.18, Ulp. 2 *off. cos.*), cioè all'agire in un pregiudizio, un processo finalizzato solitamente a stabilire i presupposti utili ad un successivo giudizio.

²⁶ Che sembrava a Tomlin 2016, 184 problematica, perché priva di congiunzione.

Diversamente, *iudicio certare* si legge almeno in testi di Cicerone e del fratello Quinto: in un passo dell'orazione *In toga candida*, riportato da Asconio, in cui Cicerone sta trattando dei competitori C. Antonio Hybrida e Catilina;²⁷ ma anche nel *Commentariolum petitionis* di Quinto Tullio Cicerone, nel quale si fa riferimento agli stessi competitori del fratello Marco nel consolato.²⁸

La stessa espressione ricorre in diverse testimonianze epigrafiche: basti pensare, ad esempio, alle occorrenze nel *Fragmentum Atestinum*, nel *Sc. de Asclepiade Clazomenio socisque* e, più di recente, nella *Lex Irnitana*.²⁹

Ed è ancora Cicerone, questa volta in un passo dell'*actio secunda in Verrem* (Cic. 2 *In Verr.* 1.45.115) a fornire una testimonianza non solo dell'espressione *sponsorium facere iudicio certare*, ma ad alludere anche allo svolgimento della procedura. Siamo nel contesto della *hereditatis petitio*, cioè della petizione di eredità, un'azione che poteva essere esercitata dall'erede contro chi pregiudicasse i suoi diritti, e che poteva essere svolta sia *per formulam petitoriam*, sia con la procedura *per sponsionem*.³⁰ Nel passo, riportato in nota, è a quest'ultima procedura che si allude.³¹

27 Asc. Ped. *In toga candida* 74: «[...] quem enim aut amicum potest habere is qui tot cives trucidavit, aut clientem», qui in sua civitate cum peregrino negavit se iudicio aequo certare posse?» [...] chi può avere amico uno che ha fatto trucidare tanti concittadini o chi può avere come cliente colui che nella propria città ha detto di non poter confrontarsi in giudizio con stranieri a parità di diritti?. Qui è di Antonio che si parla, citato in giudizio dai Greci per le spoliazioni in Acaia.

28 Q. Tullius Cicero, *Commentariolum petitionis* 2.8: «Eorum alterius bona proscripta vidimus, vocem denique audivimus iurantibus se Romae iudicio aequo cum homine Graeco certare non posse, ex senatu eiectionis scimus optima censorum existimatione [...]» (Del primo abbiamo visto i beni confiscati, lo abbiamo sentito perfino giurare che a Roma non poteva confrontarsi a parità di diritti in giudizio con un Greco, abbiamo saputo che è stato espulso dal senato in seguito alla valutazione di ottimi censori [...]).

29 Per le cui edizioni rinvio, rispettivamente a *FIRA I*, 176 nr. 20 (*Fragm. Atest.*) lin. 6; *FIRA I*, 255 nr. 35 (*Sc. de Asclepiade Clazomenio*); Lamberti 1993, per la *Lex Irnitana*, c. 26, 45, 47 etc.

30 Amplissima è la bibliografia sulla *hereditatis petitio* e sulla sua procedura. Rinvio, per tutti, per un'indicazione generale, ma esauriente, a Guarino 1992, 482 con indicazioni di fonti e letteratura; e inoltre a Kaser 1966, 39 nota 24; Kaser, Hackl 1996, 54, 106 nota 108 e *passim* anche per il passo di Cicerone qui in esame.

31 Cic. 2 *In Verr.* 1.45.115: «Cognoscite hominis aliud in re vetere edictum novum, et simul, dum est unde ius civile discatur, adolescentis in disciplinam ei tradite: mirum est hominis ingenium, mira prudentia. Minucius quidam mortuus est ante istum praetorem; eius testamentum erat nullum; lege hereditas ad gentem Minuciam veniebat. Si habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt, possessio Minuciae genti esset data: si quis testamento se heredem esse arbitraretur quod tum non exstaret, lege ageret in hereditatem, aut, pro praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem faceret et ita de hereditate certaret. Hoc, opinor, iure et maiores nostri et nos semper usi sumus. Videte ut hoc iste correxerit» (Sentite un'altra sua innovazione che ha pubblicato nell'editto in materia di un'antica questione e, allo stesso tempo, finché c'è qualcuno dal quale si possa apprendere il diritto civile, manda-

Se, dunque, l'espressione *sponsorium facere iudicio certare*, senza dubbio connessa con lo svolgimento del processo, può alludere all'*agere per sponsorium*, come nel passo ciceroniano appena ricordato, è vero che il riferimento alla *sponsio*, in ambito processuale lascia immediatamente pensare alle *stipulationes praetoriae*, come si diceva poco sopra, cioè a promesse solenni che, nell'ambito del processo, venivano effettuate in base ad una disposizione autoritativa del pretore. Conosciamo il formulario e il meccanismo di svolgimento di alcune di esse e, per quanto ora interessa, il documento londinese fa pensare proprio ad una delle *stipulationes praetoriae* connessa con la rappresentanza processuale.

È noto infatti che nel corso del processo sia l'attore sia il convenuto potevano servirsi di un rappresentante processuale (*cognitor* o *procurator*); naturalmente, in questi casi, la controparte aveva interesse ad esigere delle garanzie e a questo scopo soccorrevano le stipulazioni pretorie: la *cautio* (o *stipulatio*) *iudicatum solvi*, nel caso in cui il convenuto venisse rappresentato in giudizio da un *procurator* o da un *cognitor*, allo scopo di garantire l'esecuzione della sentenza. Cioè, se il sostituto processuale veniva nominato dal convenuto, l'avversario voleva essere sicuro che la sentenza sarebbe stata eseguita e chiedeva al rappresentante processuale di garantirlo.

Diversamente, nel caso in cui l'attore venisse rappresentato in giudizio da un sostituto (*procurator*), si rendeva necessaria una diversa promessa solenne: l'avversario questa volta voleva essere sicuro che il *dominus litis*, l'attore, accettasse l'esito del giudizio e non lo proponesse di nuovo. A questo scopo pretendeva che il *procurator* prestasse la *cautio ratam rem dominum habiturum*, una *stipulatio* con la quale il rappresentante processuale prometteva di risarcire l'avversario nel caso in cui il *dominus litis* non ratificasse il suo operato e riproponesse la controversia.

te gli adolescenti a scuola da lui: è straordinario il suo ingegno, è straordinaria la sua esperienza giuridica. Un certo Minucio era morto prima che egli diventasse pretore; non c'era testamento; per legge l'eredità toccava alla gente Minucia. Se costui (Verre) avesse emanato l'editto così come era stato emanato prima e dopo di lui, il possesso doveva essere concesso alla gente Minucia: se qualcuno pensava di essere erede in base al testamento, che allora non c'era, doveva agire con azione di legge per richiesta di eredità oppure, dopo aver ricevuto una sufficiente garanzia per l'oggetto della lite e per il suo possesso temporaneo, doveva dare anche lui garanzia e così agire in giudizio per l'eredità. I nostri antenati e noi stessi abbiamo sempre seguito questo diritto. Osservate come costui l'ha corretto [trad. di F. Pini, Mondadori, 1966, con modifiche].

La ricostruzione di entrambi i formulari è nota;³² ma quanto qui interessa da vicino è la formula della *cautio rem ratam dominum habiturum*, la quale deriva da una più antica *cautio amplius non peti*, e che risulta in parte confrontabile con quanto ancora si legge nel documento londinese. Essa è stata ricostruita in questo modo:

Cautio ratam rem dominum habiturum (o cautio ut ratum fiat)
 Quo nomine mecum acturus es, eo nomine amplius non esse petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio est erit ratamque rem habiturum Lucium Titium heredemve eius eumve ad quem ea res pertinebit dolumque malum huic rei abesse afuturumque esse, quod si ita factum non erit sive quid adversus ea factum erit, quanti ea res erit tantam pecuniam dari spondesne? Spondeo.

Cauzione per la ratifica degli atti da parte del titolare.
 Prometti che il titolare attuale e futuro dell'azione, personale, reale o straordinaria, non la riproporrà sullo stesso titolo in base al quale ti appresti ad agire nei miei confronti e che Lucio Tizio o il suo erede o successore ratificherà gli atti e che da questa vicenda è e sarà assente il dolo: che se ciò non sarà avvenuto in questo modo o sarà avvenuto qualcosa in contrario, prometti il pagamento di una somma di denaro pari al valore della cosa? Prometto.³³

Ciò che subito emerge dalla lettura della *tabula* di *Londinium* e che trova riscontro quasi completo nel formulario appena riportato, è la parziale presenza del trinomio *actio petitio persecutio*, che è indiscutibilmente indicativa della posizione di colui che agisce in giudizio, in diversi tipi di azione, nei diversi momenti del processo. Non posso soffermarmi, in queste pagine, sull'apporto che il ritrovamento della *tabula* di *Londinium* credo potrà dare all'interpretazione del trinomio;³⁴ bisogna però subito ricordare che l'espressio-

³² Lenel 1927, 530 § 282 (*cautio iudicatum solvi*); 542 § 289 (*cautio ratam rem... haberi*) in entrambi i casi con indicazione delle fonti che ne consentono la ricostruzione. Di seguito la formula della *cautio iudicatum solvi*: «Qua de re ego tecum acturus sum quod ob eam rem iudicatum erit mihi heredive meo solvi eamque rem boni viri arbitrato defendi quod si ita factum non erit quanti ea res erit tantam pecuniam dari dolumque malum huic rei abesse afuturumque esse spondesne? spondeo» (Cauzione per l'esecuzione del giudicato. Riguardo alla causa che sto per intentarti, prometti che sarà eseguita a favore mio o del mio erede la sentenza che sarà stata emanata e che la cosa sarà difesa con il criterio di una persona corretta; che se ciò non sarà avvenuto, [prometti] il pagamento di una somma di denaro pari al valore che avrà la cosa e [prometti] che da questa vicenda è e sarà assente il dolo? Prometto).

³³ Sulla traduzione delle formule, con indicazione delle fonti, si veda Mantovani 1999, 107.

³⁴ Mi permetto di rinviare, a questo proposito, ad un mio contributo di prossima pubblicazione.

ne *actio petitio persecutio* è documentata fin dall'età repubblicana sia in leggi epigrafiche (si tratta di *leges datae*), sia nella *Rhetorica ad Herennium*, sia in alcuni passi del Digesto,³⁵ e che comunque allude, come si è detto, con diverse sfumature di significato, all'azione in giudizio.

Dunque, se riflettiamo sull'espressione *rerum suarum agendarum persequendarumque... iudicio certare* che leggiamo nella *tabula* di Londinium è chiaro che essa ci proietta in un contesto processuale in cui una parte doveva aver fatto una promessa di agire e di perseguire l'azione in tutte le forme e i momenti del giudizio; e ciò, naturalmente, spinge a pensare al ruolo del *procurator*, cioè del rappresentante processuale *ex parte actoris*, e alla *cautio ratam rem dominum habiturum* della quale si è appena detto.

TLond. 57 dunque, sembra documentare il compimento di una promessa solenne (appunto la *cautio* pretoria appena ricordata) nel caso di un'azione processuale svolta da un sostituto (*procurator*) in rappresentanza dell'attore.

E tuttavia questa spiegazione, benché di certo plausibile, non lascia del tutto soddisfatti soprattutto per quanto si legge alle linee 7-9.

Qui infatti l'espressione *iudicio certare / permis<i>ti vacat / item autem praesens ille / rem procurationem* fa pensare ad una situazione un po' più complessa, nella quale non solo si allude alla presenza di qualcuno che ha permesso di dar garanzia per agire in giudizio, ma sembra doversi intendere che la prestazione della garanzia è qualcosa che è avvenuto in un momento precedente rispetto a quanto viene di seguito descritto; un'azione, cioè alla quale ha fatto seguito un altro e diverso intervento.

Aggiungo subito che la lettura del verbo *permittere* alla linea 7, benché sia nella parte finale poco chiara, è sicura (si deve escludere, ad esempio, *promittere*); la radice verbale si legge con certezza; ciò che non è chiaro è invece la desinenza: credo, dunque, a giudicare dalle foto e in assenza di una lettura autoptica, che si debba concordare con Tomlin.

Il verbo *permittere*, dunque, e il riferimento a qualcuno presente in un dato momento di quell'azione, costituiscono degli elementi molto utili nell'interpretazione del documento e lasciano pensare, almeno in via di ipotesi, che la *tabula* di Londinium documenti un'avvenuta *translatio iudicii*.

Se così fosse, avremmo, grazie a questa tavoletta lignea, la prima testimonianza documentale di questo istituto processuale purtroppo mal noto dalle fonti e dunque ricostruibile con difficoltà. Più precisamente, come si dirà poco oltre, a giudicare dalla terminologia che

35 Casavola 1965, 5 ss.

si legge nella *tabula*, nel nostro caso potrebbe trattarsi di quella che è stata definita una *translatio iudicii* procuratoria.³⁶

La *translatio iudicii* consiste nella modifica di una delle parti processuali, in casi determinati e dopo la *litis contestatio*.³⁷ Si tratta dunque di un'attività volta a sostituire un soggetto ad un altro nel processo, dopo che sia avvenuta la *litis contestatio* con i suoi effetti. È possibile individuare i casi nei quali la *translatio iudicii* poteva essere operata: in caso di morte o *capitis deminutio* di una delle parti, con conseguente subentro del successore universale; in caso di sostituzione di un *cognitor* con altro *cognitor* o con il *dominus litis*; è stato, poi, molto discusso se essa fosse stata applicata anche nel caso del *procurator*;³⁸ nell'ipotesi di sostituzione del *filius familias* ad opera del *pater*.³⁹

Il fatto che la *translatio iudicii* avvenga dopo la *litis contestatio* rende indispensabile la presenza sia del magistrato, il quale effettua la *cd. datio translationis*, sia dell'attore (che è colui che sollecita la *translatio* almeno nel caso della *translatio a cognitore*) e del convenuto che accetta la *translatio*. Le ragioni sono le seguenti:⁴⁰ ogni caso di *translatio* (*cd. cognitorea* o *procuratoria*, *hereditaria*, *a filio in patrem*) determina l'impossibilità per il giudice di pronunciare la sentenza nei confronti di colui che non compare nella *formula* e, insieme, sia nel caso di morte, sia in quello di revoca del rappresentante processuale, sia nel caso della morte del *filius*, è impossibile per il giudice pronunciare la sentenza contro colui che ne era naturale destinatario (ma che in quel momento non c'è più perché morto o sostituito). Per questo motivo è necessario che il magistrato conferisca al giudice il potere di giudicare in base alla *formula* che viene modificata; a questo fine è necessario che siano presenti attore e convenuto, oltre che il magistrato (Bonifacio 1956, 53).

Un interessante passo sulla *traslatio iudicii*, tratto forse dai *libri ad edictum* di Ulpiano, si legge nella rubrica *de cognitoribus et procuratoribus* dei *Vaticana Fragmenta*, un'opera antologica che ha una tradizione diversa da quella del *Corpus iuris* e che trasmette parti di opere giurisprudenziali anche differenti da quelle conservate nell'opera giustiniana:

... *Hoc edictum de pluribus speciebus loquitur... cavetur quod edicto praetor prospiciendum curavit... ut praestaret domino facultate*

³⁶ Per le fonti sul *iudicium transferre* si veda Kaser, Hackl 1996, 353 s. e, ora, Erxleben 2017, in particolare 47 ss. sulla *translatio iudicii procuratoria*.

³⁷ Su di essa si veda ora Erxleben 2017, 263 ss. che esamina anche l'ipotesi della *mutatio iudicis*.

³⁸ Lo ammette, ora, Erxleben 2017, 47 ss., con discussione di fonti e dottrina.

³⁹ Per altre ipotesi di *translatio iudicii* si veda ora da ultimo Erxleben 2017, 104 ss.

⁴⁰ Bonifacio 1956, 47.

tem vel a cognitore *in alium cognitorem vel a cognitore in se iudicium transferendi...lis cognitoris sit effecta....t possit transferre, non.... verba edicti talia sunt: 'ei qui cognitorem dedit causa cognita permittam iudicium transferre'. His verbis non solum.....care autem cognitorem.*⁴¹

Benché sia stato trasmesso in cattivo stato di conservazione e sia stato oggetto di importanti integrazioni, il passo dà spazio a utili riflessioni. Il giurista verosimilmente riporta e commenta una parte del cd. editto *de lite a cognitore in dominum (vel in alium cognitorem) transferenda*⁴² che doveva disciplinare l'ipotesi di *translatio iudicii* nel caso di *litis contestatio* effettuata da un *cognitor*, e il successivo trasferimento della lite ad altro *cognitor* oppure allo stesso *dominus litis*. Il passo del giurista severiano, come si legge, riporterebbe anche i *verba edicti* che potrebbero far riferimento alla possibilità, concessa appunto dal pretore, di *iudicium transferre*.

Nonostante le numerose integrazioni (qui in corsivo), il riferimento all'editto magistratuale che contiene il formulario della *translatio iudicii* è chiaro; così come anche il ruolo del magistrato giudicante il quale, *causa cognita*, permette di trasferire il giudizio. L'uso del verbo *permittere* è purtroppo frutto di integrazione ma, come si è detto, è tutt'altro che casuale riferendosi all'attività del pretore (si veda anche D. 3.3.17pr.-2, Ulp. 9 ad ed.). Molto rare sono invece le fonti sulla *translatio iudicii procuratoria* (si veda ad es. D. 3.3.17pr.-2, Ulp. 9 ad ed.; D. 5.1.57, Ulp. 41 ad Sab.)⁴³ e nulla sappiamo sull'esistenza di un editto che la regolasse.

Vale la pena di ricordare che, nel passo ulpiano, la menzione del pretore e del suo editto si deve riferire all'applicazione del diritto a Roma e in Italia. Ma in provincia il magistrato che si interessa dell'amministrazione della giustizia era, naturalmente, il governatore. In Britannia, dunque, era il governatore provinciale colui che doveva permettere il trasferimento del giudizio.

T Lond. 57, dunque, sembra presentare il resoconto di quanto accaduto in sede processuale in presenza del governatore di provincia al cui intervento si deve, di certo, la cauzione per la rappresentanza processuale e che potrebbe aver consentito, in un momento suc-

⁴¹ Ulp. 9 ad ed., Vat. fr. 341. Si utilizza qui l'edizione in *FIRA II*, 540. Cf. Lenel 1889, II, 312, che riporta il passo, con alcune variazioni, nella rubrica *de cognitore abdicando vel mutando*; Kaser Hackl 1996, 353 nota 31. Sulla problematica restituzione testuale del frammento si sofferma Varvaro 2019, 219, a proposito di Erxleben 2017, 11 ss.

⁴² In questi termini Bonifacio 1956, 80.

⁴³ Erxleben 2017, in particolare 48. Non tocco qui il ben noto problema della scomparsa della figura del *cognitor* in età giustiniana e della sua sostituzione, nel *Corpus iuris*, con quella del *procurator*.

cessivo, di *iudicium transferre* dal rappresentante processuale verosimilmente al *dominus litis*. In questo senso, cioè come riferimento all'incarico del *procurator*, potrebbe intendersi anche la parola *procurationem*, cioè cura, compito, che si legge a linea 9.

Diventa, infine, necessario chiedersi a chi si riferisca l'espressione *ille praesens* (linea 8). Se quanto finora esposto può essere accolto, ne consegue che la persona presente alla quale si allude a linea 8 potrebbe essere il governatore di provincia, alla cui presenza doveva essere stata prestata la cauzione per la ratifica degli atti del titolare, e che potrebbe aver permesso la *translatio iudicii*; ma non si può escludere che si possa pensare al *dominus litis*, che è colui che, come si è detto, ha il potere di dar luogo alla *translatio*.

In entrambi i casi, infine, credo trovi spiegazione anche il *vacat* alla fine di linea 7 e l'*item* successivo, che spezzano in due periodi la descrizione di quanto avvenuto in due momenti diversi.

Abbreviazioni

FIRA	<i>Fontes iuris Romani Antejustiniani. Editio altera</i> , edd. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz. 3 voll. Firenze, 1964-1969
MOLA	Museum of London Archaeology, London

Bibliografia

- Bonifacio, F. (1956). *Studi sul processo formulare romano I. Translatio iudicii*. Napoli.
- Bramante, M.V. (2017). «A proposito delle Roman London's first voices ovvero sulla necessità di una riedizione delle *tabulae* da Londinium». *Index*, 45, 149 ss.
- Bremer, F.P. (1898). *Jurisprudentiae antehadrianae quae supersunt. Pars altera. Primi post principatum constitutum saeculi iuris consulti*. Lipsiae.
- Bretone, M. (1982). *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*. 2a ed. Napoli.
- Camodeca, G. (1993). «Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e applicazione del S.C. Neronianum». *Index*, 21, 353 ss.
- Camodeca, G. (1999). *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii I-II*. Roma.
- Camodeca, G. (2016). *Tabulae Herculenses. Edizione e commento, I*. Roma.
- Camodeca, G., Nasti, F. (2017). «Riedizione di TLond. 55 *Pecunia debita in stipulatum deducta*». *Index*, 45, 138 ss.
- Casavola, F. (1965). *Actio petitio persecutio*. Napoli.
- Chiazze, L. (1931). «Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane». *AUPA*, 16, 1 ss.
- Erleben, F. (2017). *Translatio iudicii. Der Parteiwechsel im römischen Formularprozess*. München.
- Formigoni, W. (1996). ΠΙΘΑΝΩΝ a Paulo epitomatorum libri VIII. *Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus*. Milano.

- Guarino, A. (1992). *Diritto privato romano*. 9a ed. Napoli.
- Kaser, M. (1966). *Das römische Zivilprozessrecht*. München.
- Kaser, M. Hackl, K. (1996). *Das römische Zivilprozessrecht*. Ausg. 2. München.
- Lamberti, F. (1993). *Tabulae Irnitanae. Municipalità e 'ius Romanorum'*. Napoli.
- Lenel, O. (1889). *Palingenesia iuris civilis*, voll. I-II, Leipzig.
- Lenel, O. (1927). *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*. Ausg. 3. Leipzig.
- Mantovani, D. (1999). *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*. Padova.
- Pernice, A. [1873] (1963). *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit I*. Aalen.
- Saccoccio, A. (2002). *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle condictiones giustinianee*. Milano.
- Saccoccio, A. (2016). «Stipulatio, intermediazione e brokeraggio». *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. 6. A cura di I. Piro. Tricase, 427 ss.
- Santalucia, B., Corbino, A. (1987). *Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus*, voll. I-II. Firenze.
- Schipani, S. (a cura di) (2007). *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione*, vol. III. Milano.
- Tomlin, R.S.O. (2016). *Roman London's First Voices. Writing Tablets from the Bloomberg Excavations, 2010-14*. London.
- Varvaro, M. (2019). «A proposito di *translatio iudicii*». *Index*, 47, 218 ss.